



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 maggio 2011
(OR. en)**

10094/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0074 (NLE)**

**UD 118
AND 4
AELE 24**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto UE Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto UE-Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che l'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹, firmato il 28 giugno 1990, prevede che il Principato di Andorra deve adottare le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione europea e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative deve essere stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

Articolo 1

La posizione che l'Unione deve assumere in seno al comitato misto UE-Andorra, istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, di detto accordo, si basa sulla proposta di decisione del comitato misto UE-Andorra allegata alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

PROPOSTA DI

DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO UE-ANDORRA

del

**che stabilisce l'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale
previsto all'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere
tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (l'accordo), in particolare l'articolo 12 ter, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 ter, paragrafo 1, dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative dell'*acquis* comunitario è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle disposizioni dell'*acquis* comunitario che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo è così stabilito:

CATEGORIA DI MISURE DOGANALI DI SICUREZZA	DISPOSIZIONI DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO ¹	DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE ²
Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci	Entrata: articoli da 36 bis a 36 quater	Entrata: articoli da 181 ter a 184 quater
	Uscita: articoli da 182 bis a 182 quinquies	Uscita: - articoli da 592 bis a 592 quinquies e 592 septies (dichiarazione [...] doganale all'esportazione) - articoli da 842 bis a 842 septies (dichiarazione sommaria di uscita)
Operatore economico autorizzato	Articolo 5 bis	Articoli da 14 bis a 14 quinquies, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies
Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza	Articolo 13	Generali: articoli da 4 septies a 4 undecies
		Entrata: articoli da 184 quinquies a 184 sexies
		Uscita: - articoli 592 sexies e 592 octies (dichiarazione [...] doganale all'esportazione) - articolo 842 quinquies, paragrafo 2 (dichiarazione sommaria di uscita)

¹ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

² Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto

Il presidente
